

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

*DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO SERVIZIO 8°  
SANITÀ VETERINARIA*

**Autorizzazione Sanitaria dell'impianto di Acquacoltura della Ditta LAMPEDUSA  
S.r.l. Soc. Agricola sito in Lampedusa (AG) nella contrada Punta Sottile**

**Il Dirigente del Servizio**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. sull'igiene di prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. che stabilisce norme specifiche sull'igiene di prodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. che stabilisce le norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinata al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Decreto Legislativo n.193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTO il Decreto Legislativo n.148 del 4 agosto 2008 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alla specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 concernente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto ministeriale dell'8 luglio 2010 recante *“Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura”*;
- VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della Salute n.01094 del 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l’Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a *“Linee guida applicative del regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”*;
- VISTO il Decreto ministeriale del 3 agosto 2011 recante *“Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell’articolo n.6 del decreto legislativo 4 agosto 2008,n.148”*;
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 0477/13 del 13 marzo 2013 con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante *“Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”* e, in particolare, l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante *“Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle Aziende Sanitarie Locali in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”*;
- VISTA la nota n. 1122/c dell’ 11 febbraio 2015 con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha trasmesso l’istanza della ditta *“Lampedusa s.r.l. Soc. Agricola ”* con sede a Lampedusa nella Contrada Punta Sottile tendente ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2008 per l’attivazione di un impianto di acquacoltura in Lampedusa e Linosa individuato con le coordinate geografiche latitudine 35.495832 longitudine 12.628033;
- VISTA la richiesta di integrazioni inoltrate da questo Dipartimento con la nota prot. n 59863 del 24 luglio 2015;
- VISTE le integrazioni successivamente trasmesse dall’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con not n.4448/c del 31 luglio 2015 assunta al protocollo di questo servizio in data 12 agosto 2015 prot. 64529;
- VISTA l’ interrogazione effettuata sulla anagrafe delle imprese di acquacoltura;
- RITENUTO di dovere accordare, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2008, l’autorizzazione sanitaria richiamata dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, la ditta *“Lampedusa s.r.l. Società Agricola ”* (P. IVA: 01723930846) con sede in Lampedusa nella Contrada Punta Sottile, già iscritto nel sistema anagrafico delle imprese di acquacoltura, è autorizzata ad attivare un impianto di acquacoltura, già registrato sul sistema anagrafico delle imprese di acquacoltura con il numero **020AG032**, nella contrada Punta Sottile del comune di Lampedusa e Linosa (AG), individuato con le coordinate geografiche latitudine 35.495832 longitudine 12.628033;

## **Articolo 2**

L'impresa titolare dell'impianto dovrà garantire il pieno rispetto della legislazione vigente, ivi compresa quella in materia di tutela del benessere degli animali, in tutte le fasi della catena produttiva verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

All'atto dell'avvio della attività produttiva l'impianto dovrà adottare, se previsto, un piano di autocontrollo aziendale basato sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, o il prescritto manuale di buone pratiche.

Lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso l'allevamento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idropotabile, nonché le eventuali attività e procedure di autocontrollo, dovranno avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle normative vigenti.

L'impianto è tenuto ad operare entro i limiti di produzione eventualmente fissati dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sui luoghi lavoro.

## **Articolo 3**

L'efficacia del presente atto di autorizzazione resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla impresa titolare della presente autorizzazione.

## **Articolo 4**

I controlli ufficiali da effettuarsi presso l'impianto a cura del Dipartimento di prevenzione della competente Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e le eventuali operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai Regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la notifica alla ditta interessata.

Lo stesso decreto sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

Palermo, lì 28/10/2015

F.to

*Il Dirigente del Servizio  
A. Virga*